

2. L'invalidità

Il sistema della sicurezza sociale

Nel nostro Paese, per accedere alla rete di servizi, provvidenze, agevolazioni previste a favore dei cittadini che presentano minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali (siano esse di natura congenita o acquisite), è necessario che tali menomazioni siano ufficialmente riconosciute dallo Stato attraverso i vari Enti di propria emanazione.

Storicamente, nel nostro Paese alcune provvidenze si differenziano a seconda della causa invalidante.

Riportiamo qui di seguito, la suddivisione per categoria :

Sordomuti	(L. 381/70)
Invalidi civili	(L. 118/71)
Ciechi civili	(L. 66/62 e 382/70)
Invalidi di guerra	(d.p.r 915/78)
Invalidi per servizio	(d.p.r 915/78)
Invalidi del lavoro	(d.p.r. 1124/64)

Poiché la suddivisione dei disabili in categorie è riconducibile ai rispettivi Enti che erogano le prestazioni continuative (pensioni, rendite, assegni, ecc.) le stesse, sono regolamentate da disposizioni diverse.

Considerato il fatto che gli invalidi civili sono la grande maggioranza dei disabili (80%), si é scelto - solo per le prestazioni economiche - di limitare l'illustrazione alle prestazioni a favore degli invalidi civili; ciò per non ingenerare confusione e per non appesantire eccessivamente la guida.

Ricordiamo inoltre che in questa categoria sono ricompresi anche i ciechi civili e i sordomuti.

2.2. L'invalidità civile: la domanda di riconoscimento

Il cittadino affetto da minorazioni, fisiche, psichiche o sensoriali, congenite o acquisite (*per quest' ultima ipotesi però, la causa invalidante non dovrà essere riconducibile al lavoro, al servizio militare o civile*), per ottenere i benefici di legge e le provvidenze economiche previste per gli invalidi civili, deve necessariamente **presentare domanda alla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile dell'ASL chiedendo di essere sottoposto a visita medica** (usare il modello 2-A).

Per la compilazione della domanda è preferibile farsi aiutare da persone esperte, per esempio dal Patronato INCA CGIL della città di residenza. Strutture che offrono informazioni e consulenza a titolo gratuito.

Alla domanda si allega un certificato medico, che è l'elemento più importante nella richiesta di una prestazione d'invalidità civile, perché è su di esso che la Commissione medica dell'ASL orienta la sua valutazione; pertanto, deve essere compilato in maniera accurata in tutte le sue voci, e non limitarsi alla sola diagnosi.

Infatti, la patologia principale per la quale si chiede la prestazione, si accompagna quasi sempre a patologie minori che rientrano anch'esse nel quadro generale di valutazione.

Le radiografie, gli accertamenti e le cartelle cliniche vanno consegnati in occasione della visita medica, al fine di evitare pericoli di smarrimento.

Sul modello della domanda vanno barrate le caselle che corrispondono alla prestazione richiesta; comunque s'intende richiesta la prestazione di miglior favore.

Se il richiedente ha meno di 18 anni, o è interdetto, per la domanda si usa il modello 3-B. Nel corso della visita medica, il disabile può farsi assistere da un medico di fiducia.

Nel caso che la domanda sia stata inoltrata attraverso il patronato INCA-CGIL, il cittadino viene assistito direttamente dal medico incaricato dal suddetto Patronato.

La Commissione medica dell'ASL fissa la visita medica **entro tre mesi dalla presentazione della domanda (art. 3, comma 1, del d.p.r. 598/94).**

Se questa scadenza è disattesa, si può presentare una diffida in carta semplice (usare il modello 6) all'Assessorato regionale alla Sanità. Questo deve provvedere, **entro sei mesi dalla data della diffida**, a fissare la data in cui la Commissione (eventualmente anche diversa da quella dell'ASL competente per territorio) deve effettuare la visita medica; se anche questa scadenza è disattesa, si può intraprendere azione giudiziaria.

Nell'eventuale impossibilità di presentarsi alla visita medica, il disabile, oppure un suo familiare convivente, può richiedere che la visita sia effettuata a domicilio, indicando la data in cui si è disponibili: la richiesta deve essere motivata con documentazione medica probatoria, comprovante l'impossibilità di presentarsi alla visita medica (art. 1, comma 7, del d.p.r. 698/94).

Effettuata la visita, l'ASL trasmette copia del verbale all'INPS, che decide se confermare la valutazione fatta dall'ASL, in base alla documentazione ricevuta, o richiamare l'interessato a nuova visita medica.

Una volta esaurita la procedura di accertamento sanitario, all'interessato è trasmesso un originale del verbale di visita, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se, a seguito dell'accertamento sanitario, il richiedente ottiene una percentuale d'invalidità che dia diritto a provvidenze economiche, la Commissione medica dell'ASL trasmette d'ufficio tutta la documentazione in suo possesso (domanda, certificato medico, accertamenti, cartelle cliniche, verbale della Commissione medica) al Comune di resi-denza del disabile.

Il Comune completa l'istruttoria di rito procedendo all'accertamento del requisito reddituale e, dopo aver valutato la documentazione fornita, delibera, in presenza del requisito reddituale, la concessione della prestazione, invia il decreto al disabile e domanda: all'INPS il pagamento dei benefici economici, e all'ASL il pagamento di rimborsi, trasporto e così via.

L'istruttoria del Comune deve concludersi entro 180 giorni, ed è prorogabile di altri 60 giorni se si rende necessaria la presentazione di ulteriore documentazione per l'accertamento dei requisiti socio-economici (art. 4 del Regolamento n. 698 del 21 settembre 1994).

Nota Bene

L'ASL rilascia un solo certificato attestante l'invalidità civile, per cui è opportuno esibire, ogni qualvolta le istituzioni ne facciano richiesta, solo una fotocopia autenticata, mai l'originale.

2.3. I ricorsi

1. Il decreto legge 269/03 convertito nella legge 326/03 ha abolito il ricorso amministrativo, nel caso in cui l'accertamento sanitario abbia avuto esito sfavorevole; permane la possibilità di inoltrare ricorso solamente per via giudiziaria, entro termine massimo di sei mesi.

2. Se per un'errata valutazione reddituale da parte del Comune, non è stata concessa la prestazione, oppure è stata concessa una prestazione ridotta, si può presentare ricorso amministrativo entro 90 giorni dalla notifica del decreto.

Avvertenze importanti

1. Se le minorazioni che hanno prodotto il riconoscimento dell'invalidità civile e dei suoi benefici sono nel tempo peggiorate, è possibile presentare domanda d'aggravamento, tenendo presente che, tali domande, saranno prese in considerazione solo se corredate da documentazione sanitaria che «comprovi la modificazione del quadro clinico preesistente».

2.4. Diritto a visite mediche d'urgenza per portatori di handicap grave

Il disabile con handicap grave può presentare domanda in carta semplice, alla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile dell'ASL, per chiedere di essere sottoposto con «urgenza» a visita medica, invocando l'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero del Tesoro n. 387 del 5/08/91 (in G.U. n. 286 del 6/12/91), e allegando la «documentazione clinico-sanitaria probatoria dell'urgenza» (usando il modello 12).

La Commissione medica, salvo diverso regolamento in merito al procedimento amministrativo, è tenuta a comunicare la data della visita entro 30 giorni (art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 241/90).

Se non è in grado di effettuare la visita medica con l'urgenza necessaria, può far sottoporre a visita l'interessato da un'altra Commissione ASL, nell'ambito territoriale in cui il richiedente si trova temporaneamente.

Inoltre il disabile, in presenza di documentata certificazione medica che attesti l'impossibilità fisica o sanitaria a recarsi a visita medica, può richiedere o far richiedere da un familiare convivente, la visita domiciliare da parte della Commissione medica, indicando anche l'eventuale data in cui è possibile effettuarla.

Alla visita può presenziare un medico di propria fiducia.

2.5. Invalidi civili

prestazioni – condizioni – riferimenti legislativi (relativi all'anno 2007)

Tipo di provvidenza	Limite di reddito personale annuo	Importo mensile	Condizioni	Riferimenti Legislativi
Pensione invalidi civili totali	€ 14.466,67	€ 246,73	<ul style="list-style-type: none"> età compresa tra 18 e 64 anni invalidità al 100% 	L. 118/71 art.12/17 L. 33/80 art. 14 D.L. 509 art. 9
Assegno mensile Invalidi civili parziali	€ 4.238,26	€ 246,73	<ul style="list-style-type: none"> età compresa tra 18 e 64 anni invalidità dal 74% al 99% non usufruire di altre pensioni erogate dall'Inps o altri enti allo stesso titolo 	L. 18/80 L. 33/80 art 14 D.L. 509/88 art. 9 D.M. 5/2/92
Indennità di frequenza minori	€ 4.238,26	€ 246,73	<ul style="list-style-type: none"> età non superiore a 18 anni frequenza continua ai centri specializzati nel trattamento terapeutico/riabilitativo frequenza di scuole di ogni ordine e grado o centri di formazione professionale 	L. 298/90 art.1
Indennità di accompagnamento	senza limite	€ 465,09	<ul style="list-style-type: none"> invalidità 100% non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita non ci sono limiti di età 	L. 18.80 D.L. 508/88 L. 392/84

Note

L'indennità di frequenza sostituisce di fatto, la preesistente assistenza istituita a favore dei minori non deambulanti prevista dalla L. 118/71, (vedi L. 412/91 art. 12 comma 3).

L'assegno di frequenza viene erogato **limitatamente** ai mesi del ciclo scolastico.

- dal 2001 l'erogazione delle provvidenze economiche è eseguito dall'INPS, che provvede al pagamento mediante rate mensili anticipate (D.leg. 112/98 e Dec. Minist. del 27/10/98)
- la Cassazione ha stabilito che il diritto all'assegno di accompagnamento spetta anche alle persone in trattamento chemioterapico in regime di day hospital.
- l'assegno mensile spetta anche agli studenti con età superiore a 18 anni purché sia dimostrata la frequenza scolastica (Corte Cassazione sentenza 203 del 10 Gennaio 2002).
-

Dobbiamo ricordare, infine, che precedentemente all'andata in vigore del decreto del ministero della sanità 5/2/92, il grado di invalidità minimo per aver diritto all'assegno mensile di assistenza era del 74%.

2.6. CIECHI CIVILI

prestazioni – condizioni – riferimenti legislativi (relativi all'anno 2007)

"ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio" (L. 66/62 art. 7)

Tipo di provvidenza	Limite di reddito personale annuo	Importo mensile	Condizioni	Riferimenti Legislativi
Pensione ciechi civili assoluti	€ 14.466,67	€ 266,83	<ul style="list-style-type: none">• essere ciechi assoluti non ricoverati	L. 66/62 art.2 L. 33/70 artt. 1-2 L. 33/80 art. 14 L. 660/84
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)	€ 14.466,67	€ 246,73	<ul style="list-style-type: none">• essere ciechi assoluti non ricoverati	L. 66/62 art.2 L. 33/70 artt. 1-2 L. 33/80 art. 14 L. 660/84
Pensione ciechi parziali	€ 14.466,67	€ 246,73	<ul style="list-style-type: none">• avere un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambe gli	L. 298/90 art.1
Indennità ventesimisti	senza limite	€ 172,86	<ul style="list-style-type: none">• avere un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambe gli oc-	D.L. 508/88 art. 3
Indennità di accompagnamento ciechi civili assoluti	senza limite	€ 733,41	- cieco assoluto	L.406/68 artt. 1-2 D.L. 508/88 L. 165/83

Attenzione!

L'indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti e l'indennità speciale ai ciechi ventesimisti sono ridotte mensilmente nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento disciplinato dai commi 1, 2 e 3 della circolare Inps n.133 del 13 dicembre 2007.

2.7. SORDOMUTI

prestazioni – condizioni – riferimenti legislativi (relativi all'anno 2007)

"... il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età' evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro, di servizio...."

Tipo di provvidenza	Limite di reddito personale annuo	Importo mensile	Condizioni	Riferimenti Legislativi
Pensione	€ 14.466,67	€ 246,73	<ul style="list-style-type: none">età superiore a 18 anni	<i>L. 508/70 art. 1 L. 33/80 art. 14</i>
Indennità di frequenza	€ 4.238,26	€ 246,73	<ul style="list-style-type: none">età non superiore ai 18 anniperdita uditiva superiore a 60 decibelfrequenza continua di scuole, centri ambulatoriali specializzatinel trattamento terapeutico riabilitativo	<i>298/90 art.1</i>
Indennità di comunicazione	Senza limite	€ 233,00		<i>D.L. 508/88 art. 3</i>